



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 34 del 11-08-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 TUEL. DIVIETO DI VENDITA E/O DISTRIBUZIONE PER ASPORTO O ANCHE A TITOLO GRATUITO DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN BOTTIGLIA O QUALUNQUE ALTRO CONTENITORE IN VETRO E/O LATTINE E DIVIETO DI VENDITA/SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMANTEA.

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Premesso che sul territorio comunale è previsto lo svolgimento dei seguenti eventi:

- Lunedì 11 agosto 2025, a Campora San Giovanni, "Carnevale in Maschera";
- Martedì 12 agosto 2025, nel Centro Storico, "Saperi&Sapori";
- Mercoledì 13 agosto 2025, in Piazza San Francesco nella frazione Campora, "festa della cipolla rossa";
- sabato 16 agosto 2025, nella frazione Campora, la tradizionale "Notte Bianca Campora";
- Lunedì 18 agosto 2025, nella città di Amantea, "Notte Bianca";
- Martedì 19 agosto 2025, in Piazza San Francesco nella frazione Campora, "La cucina contadina"

gli eventi sono caratterizzati dalla presenza di stand dimostrativi e degustativi e dallo svolgimento di spettacoli musicali;

Considerato che è attesa la partecipazione di un pubblico numeroso per cui si impone la valutazione di tutte le circostanze che ne potrebbero minarne lo svolgimento sereno;

Preso atto, altresì che, il 15 agosto ricade la festività di "Ferragosto", tradizionalmente destinata a conviviali e festeggiamenti;

Valutate, in particolare, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia

di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge 18/04/2017, n. 48, che ha ampliato l’ambito di intervento del Sindaco, sempre nella veste di rappresentante della comunità locale, anche agli interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che, dall’esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione, disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, come previsto dall’art. 689 del Codice Penale;

Richiamato l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” il quale prevede:

- l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta;
- l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato.

Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “ ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a

stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all' iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli, Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive;

Visto, il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto, in particolare, l'art. 50 che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, prevede la possibilità di adottare specifiche ordinanze da parte del Sindaco nella qualità di rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono integralmente trascritte;

- il **divieto** di vendita e/o distribuzione (anche gratuita) per asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali, nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore e nelle aree appositamente allestite negli eventi degustativi per la somministrazione di vini in calici contenuti in appositi contenitori;
- il **divieto** per chiunque di consumare bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;

nei seguenti giorni e con le seguenti modalità e fasce orarie:

- **Lunedì 11 agosto 2025**, nella frazione **Campora Sam Giovanni**, dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del 12 agosto;
- **Martedì 12 agosto 2025**, in tutto il **Centro Storico cittadino**, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del 13 agosto;
- **Mercoledì 13 agosto 2025**, nella frazione **Campora San Giovanni**, dalle ore 15:00 alle ore 06:00 del 14 agosto;
- **Venerdì 15 agosto 2025**, **intero territorio comunale**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del 16 agosto;
- **Sabato 16 agosto 2025**, nella frazione **Campora San Giovanni**, dalle ore 15:00 alle ore 06:00 del 17 agosto;
- **Lunedì 18 agosto 2025**, **Amantea centro**, dalle ore 15:00 alle ore 06:00 del 19 agosto;

SANZIONI:

Salvo che non ricorra anche un reato (esempio rottura di bottiglie in vetro e utilizzo come arma bianca), la violazione della presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art. 7-bis d. lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 euro a 500

euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nello stesso anno di riferimento, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE ALTRESÌ

di dare massima diffusione al presente provvedimento al fine di renderne edotta la popolazione e gli esercenti le attività commerciali;

Che la presente ordinanza sia trasmessa;

alla Prefettura di Cosenza;

alla Stazione dei Carabinieri;

alla Tenenza della Guardia di Finanza

alla Capitaneria di Porto – Delemare Amantea

alla Polizia Locale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Amantea, 11-08-2025

IL SINDACO

DOTT. VINCENZO PELLEGRINO